

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Art.1

La Società è denominata "SICEX S.r.l.".

Art.2

La Società ha sede in Roma in via Nicolò Tartaglia n.3.

Art.3

La Società ha per oggetto:

- l'attività di organizzazione di ricerca scientifica, studio, e comunicazione delle problematiche e degli argomenti relativi alla cardiologia ed alle malattie cardiovascolari;
- la pubblicazione di riviste, periodici, libri ed altri strumenti di comunicazione, anche audiovisivi, che riguardino la stessa materia;
- l'organizzazione di congressi, convegni, giornate di studio, seminari, e qualsiasi altra manifestazione e/o iniziativa, per promuovere la diffusione e la conoscenza della cardiologia e delle malattie cardiovascolari.

A tal fine la Società potrà curare la raccolta di pubblicità e le pubbliche relazioni anche con la stampa ed i media in generale.

Il tutto nel modo più ampio, senza riserve, limitazioni o eccezioni di sorta, in modo diretto e/o indiretto, per conto proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà,



nei limiti previsti dalla legge, e con esclusione di qualsiasi forma di attività di collocamento:

- a) assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi con attività anche indirettamente analoghe alla propria, purché non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale stesso;

- b) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, (ivi comprese l'assunzione di obbligazioni, la concessione di avalli, fideiussioni, e garanzie reali anche a favore di terzi) ed in genere tutto quanto sia direttamente o indirettamente collegato allo scopo sociale, o che possa facilitarne il conseguimento."

Art.4

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società s'intende quello risultante dal libro soci.

Art.5

La durata della società è sino alla fine dell'anno 2050.
Potrà essere prorogata una o più volte.

Art.6

Il capitale sociale è di Lire 20.000.000 (ventimilioni).
In caso di aumento del capitale ed in caso di alienazione i soci godranno di diritto di opzione e di prelazione in proporzione alla quota posseduta.
Per il relativo esercizio deve essere concesso un termine non inferiore a giorni trenta.

I soci che esercitino i sopraindicati diritti, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di opzione e di prelazione anche sulle quote non optate o non acquistate dagli altri soci.



Art.7

Le quote non sono trasferibili a terzi per atto tra vivi senza il consenso scritto di tutti i soci, e non sono trasferibili a causa di morte.

In caso di decesso di un Socio la sua quota sarà trasferita agli altri Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, sulla base del valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il corrispettivo dovrà essere pagato dagli altri Soci agli eredi del defunto entro sei mesi dal decesso.

ASSEMBLEE

Art.8

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede della società, purché in Italia.

Sono validamente costituite, qualora siano omesse le formalità di convocazione, solo se "totalitarie".

A norma degli articoli 2364 e 2486 C.C., rispettivamente l'ultimo e penultimo comma, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria delibera, in ogni caso, con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art.9

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa con l'assistenza di un segretario, anche non socio, designato nello stesso modo.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto.

AMMINISTRAZIONE

Art.10

La società può essere amministrata da:

- a) un Amministratore Unico, con facoltà di delegare ad altri, nei modi e limiti di legge, i poteri a lui conferiti.
- b) un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri che sono rieleggibili.

Il Consiglio sceglie nel suo seno un Presidente e può eleggere un Vice-Presidente che sostituirà il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Consiglio può delegare al Presidente, al Vice Presidente se eletto, ad uno o più consiglieri tutti quei poteri che sono per legge delegabili, come può delegare speciali incarichi anche a terzi, soci o non soci.

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi, anche in giudizio, spettano all'Amministratore Unico, nonché al Presidente o a chi ne fa le veci.

Sia l'Amministratore Unico che il Consiglio hanno tutti i più ampi ed illimitati poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione di quanto per legge o dal presente Statuto è demandato all'assemblea dei soci.

Art.11

Gli Amministratori possono essere eletti anche tra non soci; la loro durata in carica è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina.

BILANCIO - UTILI

Art.12

L'esercizio sociale si chiude alla fine di ogni anno. Gli utili netti prelevato il cinque per cento da destinare a riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono attribuiti ai soci salvo diversa deliberazione dell'assemblea stessa che comunque stabilisce modalità e termini di pagamento.

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art.13

In caso di scioglimento l'assemblea adotterà le deliberazioni relative e procederà alla nomina di uno o più liquidatori.

F.to: ALBERTO DE NIGRO n.q.

